

Tributi, l'Ifel conferma: la riforma cancella il cumulo giuridico locale

Entrate

Publicata la nuova guida all'applicazione delle regole riscritte con la delega

Il ravvedimento esteso non ha bisogno di disciplina nel regolamento dell'ente

Luigi Lovecchio

Stop al cumulo giuridico nei tributi comunali. Le nuove disposizioni sul ravvedimento in presenza dello schema di atto, che avvia il contraddittorio preventivo, si applicano anche alle entrate locali. È dubbia l'automatica efficacia esimente per il contribuente che si adegua alle indicazioni dei documenti delle Finanze, poiché nei tributi comunali il Mef non ha poteri di indi-

rizzo nei confronti dei soggetti passivi.

Questi i principali spunti interpretativi offerti dalla nota di lettura dell'Ifel (Nt+Enti locali & Edilizia del 3 settembre) sulla riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 87/2024).

Come già segnalato su queste pagine, la riforma modifica profondamente l'istituto del cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs. 472/1997). In precedenza, il cumulo si applicava, nella singola annualità, in presenza di: a) concorso formale – con una singola azione o omissione si violano disposizioni diverse –; b) concorso materiale formale – più violazioni formali della medesima disposizione –; c) continuazione o progressione – pluralità di violazioni prodromiche alla evasione dichiarativa. Nessuna di esse impatta in modo significativo nei tributi comunali. Ciò che qui ha sempre consentito l'applicazione del cumulo era il comma 5 dell'articolo 12, rivolto a violazioni della stessa indole commesse per più annualità. La Cassazione ha affermato che, stante la sua au-

tonomia, la disposizione trova ingresso anche nei casi in cui il cumulo non potrebbe essere applicato nella stessa annualità. L'unica condizione di ammissibilità di questa speciale declinazione del cumulo è la ripetuta commissione della violazione per una molteplicità di anni (ad esempio Cassazione n. 3885/2024, sull'omesso pagamento). Con la riforma, il comma 5 è posto a servizio delle prime tre ipotesi e si esclude sempre la violazione degli obblighi di pagamento.

Questo significa, rileva l'Ifel, che, dalle violazioni commesse dal primo settembre, il cumulo sarà applicabile solo qualora sia ravvisabile il concorso formale, il concorso materiale e la continuazione, anche con illeciti in più annualità. L'effetto è di escludere la generalità delle violazioni nei tributi comunali dall'istituto. L'Ifel segnala che la relazione illustrativa al decreto ravvisa una continuità di disciplina. Così tuttavia non è, stante il costante orientamento di Cassazione.

L'altra indicazione riguarda il rav-

vedimento. Nel nuovo articolo 13 del Dlgs 472/1997 è prevista la facoltà di regolarizzare anche le violazioni menzionate nello schema di atto che avvia il contraddittorio preventivo. Secondo la nota Ifel, la previsione è applicabile ai tributi locali e non richiede il recepimento in un regolamento comunale. È un'affermazione condivisibile, perché punta al potenziamento della compliance. Nella nota si rileva che nelle bozze del decreto attuativo della riforma dei tributi locali si prevede la rimozione della causa ostativa al ravvedimento, rappresentata dall'inizio delle attività di controllo, eliminando così le differenze rispetto al ravvedimento con le Entrate.

Da ultimo, l'Ifel dubita dell'efficacia esimente da sanzioni derivante dall'adeguamento del contribuente alle indicazioni delle circolari del Mef. Viene osservato che, nei tributi locali, l'unico soggetto deputato a fornire interpretazioni di orientamento è il Comune.